

**DISCIPLINARE PROVVISORIO**  
**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE**  
**NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"**  
**ANNO 2022**

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

**Articolo 2 - Validità**

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

**Articolo 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «acque di sentina», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

	37°32,535'N 15°08,784'E	A 345 mt in corrispondenza del punto 10
--	----------------------------	---

Tabella 5 - Limiti divieto di ancoraggio limite sud Coralligeno




Figura 3 - Cartografia delle aree di divieto di ancoraggio

#### Articolo 14 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e la navigazione di natanti esclusivamente a remi per il trasporto passeggeri e bagnanti sull'Isola Lachea in corrispondenza delle aree di balneazione, nonché per le visite guidate effettuate dal soggetto gestore e dall'Università di Catania n.q. di soggetto gestore dell'RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, esclusivamente con natanti a remi o a propulsione elettrica. Le visite guidate potranno essere effettuate nel numero massimo di 4 (quattro) al giorno per un numero complessivo giornaliero di visitatori non superiore a 50 (cinquanta).
2. Nelle zone B e C, è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, secondo la normativa vigente.
3. La velocità di navigazione, delle unità autorizzate al trasporto passeggeri e visite guidate non deve superare in zona B i 5 nodi e in zona C i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
4. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
  - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;

- b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
  - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo;
  - d) variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta, durante il periodo di validità dell'autorizzazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate i soggetti richiedenti devono:
- a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
  - b) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
  - c) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
  - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
  - e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20, commisurato:
    - I. alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
    - II. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica di cui al successivo comma 7;
    - III. alla durata del permesso.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B e C, le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
  - b) sistema di raccolta delle acque di sentina;
  - c) casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
8. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.

9. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

**Articolo 15 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.**

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone B e C, è consentita l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 11, ormeggio e ancoraggio rispettivamente agli articoli 12 e 13 e delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area marina protetta, i richiedenti devono:
  - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità indicate al successivo art. 19;
  - b) essere legittimati allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente in materia;
  - c) presentare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'attività di noleggio e/o locazione;
  - d) fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
  - e) presentare copia delle licenze di navigazione dalle quali risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
  - f) presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno le funzioni di skipper o comandante dell'unità;
  - g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, le unità da diporto impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
  - b) sistema di raccolta delle acque di sentina;
  - c) casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
5. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
- apporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno sull'unità da diporto il contrassegno numerato fornito dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
  - fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
  - fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
  - acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinary.

**Articolo 16 - Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera**

- Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose.
- Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo, l'acquacultura e la pesca subacquea.
- Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale compresa la piccola pesca costiera.
- Nell'Area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:
  - Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
  - Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
  - Pesce spada (*Xphias gladius*),
  - Pesce castagna (*Brama brama*),
  - Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
  - Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
  - Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
  - Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
  - Aragosta (*Palinurus elephas*)
  - Astice (*Homarus gammarus*)
  - Cicala grande (*Scillarides latus*);
  - Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
  - Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
  - Cheppia (*Alosa fallax*);
  - Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
  - È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
- Nelle zone B e C è consentita esclusivamente l'attività di piccola pesca costiera, previa autorizzazione del soggetto gestore, esclusivamente alle imprese di pesca che esercitano